



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 20/11/2019

Del. Nr. 57

Oggetto: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - SETTORE 3 ENTRATE - UFFICIO TRIBUTI - MODIFICA DEL REGOLAMENTO CON VARIAZIONE IN AUMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2020.

L'anno duemiladiciannove addì venti del mese di Novembre, alle ore 20:00 nella Sede Municipale, premesse le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1 convocazione. All'appello risultano:

FILIPPI	STEFANO	Presente
GROSSULE	MICHELE	Presente
GASTALDELLO	ATTILIO	Assente
STOPPATO	MATTIA	Presente
RIGO	GIANCARLO	Presente
PERBELLINI	ANNALISA	Assente
MASOTTO	GIADA	Presente
FIOCCO	GINO	Presente
BRINA	DAVIDE	Presente
PICCOLI	GIANLUIGI	Presente
BIMBATO	DAVIDE	Presente
FALAVIGNA	ANNA	Assente
GAMBACORTA	MARTINA	Assente
DE TOGNI	FRANCESCO	Presente
ZAMBONI	MARCO	Presente
TURELLA	DANIELE	Assente
BIANCHINI	ROBERTO	Presente

Presenti n. 12 Assenti n. 5

Presiede il **Presidente** Signor **FILIPPI STEFANO**

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DE PASCALI ALESSANDRO



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Proposta n. 50

Oggetto: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - SETTORE 3 ENTRATE - UFFICIO TRIBUTI - MODIFICA DEL REGOLAMENTO CON VARIAZIONE IN AUMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2020.

Visto il D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998, istitutivo dell'addizionale comunale all'Irpef, con decorrenza 1° gennaio 1999;

Richiamato l'art. 1, comma 142, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che, nel modificare l'art. 1, comma 3, del citato decreto, ha previsto la possibilità per i Comuni di disporre, con regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 la variazione dell'aliquota in discorso sino ad un massimo di 0,8 punti percentuali;

Considerato che:

- a decorrere dall'anno 2007 è stata riconosciuta ai Comuni la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in ragione "del possesso di specifici requisiti reddituali" (art. 1, comma 3 bis, del D. Lgs n. 360/1998), da intendersi come "limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta", e tenendo conto che, "nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo" (art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, nel testo modificato con l'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011);

- i Comuni hanno anche la facoltà di stabilire una pluralità di aliquote differenziate tra loro; in tal caso queste dovranno essere articolate secondo gli scaglioni di reddito stabiliti dall'art. 11, comma 2, del DPR n. 917/1986 per l'IRPEF nazionale, con criteri di progressività (art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, nel testo modificato con l'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011), di seguito elencati:

- a) fino a 15.000 euro;
- b) da 15.001 euro e fino a 28.000 euro;
- c) da 28.001 euro e fino a 55.000 euro;
- d) da 55.001 euro e fino a 75.000 euro;
- e) oltre 75.000 euro;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 29/11/2018, avente per oggetto "AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SETTORE ENTRATE - UFFICIO TRIBUTI - MODIFICA DEL REGOLAMENTO CON VARIAZIONE IN AUMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2019" che fissava le stesse per l'esercizio 2019 nelle seguenti misure:

Aliquote:

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUEOTE 2019
da 0 fino a 15.000 euro	0,45
da 15.001 a 28.000 euro	0,64
da 28.001 a 55.000 euro	0,74
da 55.001 a 75.000 euro	0,77
oltre 75.000 euro	0,79

Soglia di esenzione:



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

per i redditi imponibili fino a Euro 13.000,00=, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del D.L. 13/08/2011, n. 138;

Rilevato che, al fine di dare attuazione agli obiettivi programmatici di riduzione della pressione fiscale comunale, l'Amministrazione intende adottare una manovra tributaria che prevede la conferma delle aliquote e la variazione in aumento (da 13.000 a 14.000 euro) della soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF con una diminuzione del gettito stimato in euro 30.000;

Tenuto conto, pertanto, che il gettito complessivo presunto per l'anno 2020 con le basi imponibili fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ammonta ad Euro 1.870.000,00.- che tiene conto sia dell'innalzamento a 14.000 euro della soglia di esenzione sia della riduzione dovuta all'introduzione della flat tax per i titolari di partita IVA;

Ricordato che:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 dispone: *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

- a norma dell'art. 15-bis, comma 1, del D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- la pubblicazione delle delibere su un apposito sito informatico individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31/05/2002, così come previsto dall'articolo 11 della Legge 18/10/2001, n. 383, deve avvenire entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento. In mancanza della pubblicazione entro il predetto termine, le delibere hanno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno d'imposta successivo a quello di riferimento o, nel caso di



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

particolari ritardi nell'invio da parte del Comune, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione (art. 14, comma 8, del D. Leg.vo n. 23/2011, nel testo modificato con l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/2012; art. 3 della Legge n. 212/2000);

- il secondo periodo dell'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000 ha precisato che *"... i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Visto il testo del regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, riportato nel dispositivo del presente atto;

Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori in data 8/11/2019, registrato al prot. n. 53308 in data 12.11.2019, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del TUEL, allegato al presente provvedimento;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della 1^a Commissione Consiliare nella seduta del 18/11/2019, con parere favorevole a maggioranza;

SI PROPONE

1. Per quanto sopra esposto e che si dà qui per riportato, di procedere all'approvazione del seguente nuovo regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con decorrenza dal 1° gennaio 2020:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e del D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel Comune di San Giovanni Lupatoto.

Art. 2 - SOGGETTI PASSIVI

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di San Giovanni Lupatoto, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 3 – DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. A decorrere dall'anno 2020 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, è modulata in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale, come di seguito specificato:



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTE
da 0 fino a 15.000 euro	0,45
da 15.001 a 28.000 euro	0,64
da 28.001 a 55.000 euro	0,74
da 55.001 a 75.000 euro	0,77
oltre 75.000 euro	0,79

2. Per gli anni successivi le predette aliquote potranno essere variate nel limite stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione dell'organo competente. In assenza di provvedimento, è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

Art. 4 - ESENZIONI

1. E' introdotta una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a 14.000,00 euro, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13/08/2011, n. 138.

Art. 5 - MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e dall'art. 1, comma 143, della Legge 27/12/2006, n. 296.

Art. 6 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998, nonché alle norme vigenti in materia di IRPEF.

Art. 7 - DECORRENZA

1. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° Gennaio 2020.

2. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383.

3. Di designare responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241/1990, il funzionario responsabile dell'ufficio tributi dott. Fabiano Modenese.

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente e gli interventi dei Consiglieri comunali di cui all'allegato A);

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Preso atto che:

- è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;
- è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore economico finanziario;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Preso atto della proclamazione della votazione disposta dal Presidente e di seguito evidenziata:

CONSIGLIERI PRESENTI: 12

CONSIGLIERI ASTENUTI: 1 (De Togni)

CONSIGLIERI VOTANTI: 11

VOTI FAVOREVOLI: 11

VOTI CONTRARI: //

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Rilevata l'urgenza, in quanto l'approvazione della presente deliberazione è propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione che avverrà entro dicembre 2019, il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: 12

CONSIGLIERI ASTENUTI: 1 (De Togni)

CONSIGLIERI VOTANTI: 11

VOTI FAVOREVOLI: 11

VOTI CONTRARI: //

Proclamato l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 57 DEL 20/11/2019

Parere ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

OGGETTO: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - SETTORE 3 ENTRATE - UFFICIO TRIBUTI - MODIFICA DEL REGOLAMENTO CON VARIAZIONE IN AUMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere FAVOREVOLE

Lì, 08/11/2019

IL DIRIGENTE SETTORE ENTRATE
F.to ANDREA ELIFANI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere FAVOREVOLE

Lì, 08/11/2019

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to ANDREA ELIFANI



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to FILIPPI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DE PASCALI ALESSANDRO

ESECUTIVITA'

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

() è diventata esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DE PASCALI ALESSANDRO